

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 maggio 2016

INDICE

PREMESSA. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA'; SEDI; DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE; FORMA AMMINISTRATIVA: SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE; ORGANIGRAMMA AZIENDALE E SERVIZI INTERCOMPANY.

PARTE GENERALE

1 IL SISTEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001.

1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

1.2. Tipologia di reati rilevanti ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001

1.3 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

2 FUNZIONE ED ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

2.1. Finalità e metodologia per l'elaborazione del modello organizzativo

2.2. Funzione e principi del Modello

2.3. Modello e Codice Etico di Gruppo

2.4. Adozione, aggiornamento ed applicazione del Modello

3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. Identificazione e collocazione dell'Organismo di Vigilanza

3.2. *Reporting* nei confronti degli Organi Societari

3.3. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

3.3.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

3.3.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

4 MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

5 FORMAZIONE ED INFORMATIVA

5.1 Formazione del personale

5.2 Informativa a collaboratori e partner ed alle società controllate

6 SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Principi generali

6.2 Sanzioni nei confronti dei dipendenti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza

6.3 Sanzioni nei confronti dei membri del Consiglio di amministrazione o del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza e dei soci

6.4 Sanzioni nei confronti dei terzi

7 VERIFICHE PERIODICHE

PARTE SPECIALE

I. Premessa

- II. Regole “generalì di condotta”
 - II.1. Regole sui servizi *intercompany*
- III. Struttura della Parte speciale

Parte speciale “A”

Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)

Parte speciale “B”

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*, D.Lgs. 231/2001)

Parte speciale “C”

Reati societari (art. 25-*ter* D.lgs. 231/2001)

Parte speciale “D”

Reato Transazionale (art. 10 L. 146/2006)

Parte speciale “E”

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* D.Lgs. 231/2001)

Parte speciale “F”

Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* D.lgs. 231/2001)

Parte speciale “G”

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis* DLgs 231/2001)

Parte speciale “H”

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* D.lgs. 231/2001)

Parte speciale “I”

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*nonies* D.lgs. 231/2001)

Parte speciale “L”

Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* D.lgs. 231/2001)

Parte speciale “M”

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* D.lgs. 231/2001)

Parte speciale “N”

Reati ambientali (art. 25-*undecies* D.lgs. 231/2001)

PREMESSA

PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA'

Galata S.p.A. (C.F. e P.IVA 13264231005, Numero REA RM-1433946, indirizzo PEC galata@pec.galatatowers.com), d'ora in poi, per brevità, anche solo "Società" o "Galata", è stata costituita il 18 febbraio 2015 e iscritta nel registro delle imprese il 20 febbraio 2015 (per conferimento di circa 7.400 torri da parte dell'operatore Wind Telecomunicazioni SpA, come *Tower Company* indipendente italiana, con siti e personale tecnico distribuiti sul territorio nazionale), sotto il controllo dapprima della WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. (C.F. e P.IVA 05410741002) e poi del Gruppo spagnolo CELLNEX TELECOM S.A. che, per il tramite della Cellnex Italia S.r.L. (C.F. 08986020967, numero REA RM-1448478, indirizzo PEC cellnexitaliasrl@legalmail.it, con sede legale in Via Carlo Veneziani 58 – 00148 Roma), detiene: il 90% del capitale sociale (deliberato, sottoscritto e versato per € 1.000.000,00 suddiviso in 1.000.000 azioni nominative senza valore) di Galata S.p.A. e il 100% del capitale sociale della Towerco S.p.A. (già acquisita dal Gruppo ATLANTIA nel 2014 e avente ad oggetto la gestione di siti multi-operatore e multi-servizio sul sedime stradale e autostradale, realizzazione di impianti di copertura radiomobile in galleria, in accordo con le principali Concessionarie autostradali e stradali, Comuni Italiani,).

Il capitale sociale di Galata S.p.A. risulta pertanto così ripartito: per il 90% (900.000 azioni ordinarie prive di valore nominale) Cellnex Italia S.r.L. e per il 10% (100.000 azioni ordinarie prive di valore nominale) WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.

SEDI

Galata S.p.A. ha sede legale in Via Carlo Veneziani 58 - 00148 Roma e diverse sedi operative sul territorio nazionale.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE

Galata è un operatore indipendente il cui oggetto sociale comprende le seguenti attività:

- progettazione, sviluppo, realizzazione, installazione, manutenzione e gestione di comunicazione elettronica e di infrastrutture tecnologiche (ponti radio, apparecchiature di commutazione e trasmissione dati, instradamento o trasporto o altri mezzi in cavo o fibre ottiche) anche in favore di terzi, inclusi altri operatori nazionali ed internazionali;
- rivendita di ospitalità presso i propri siti a soggetti terzi (inclusi *mnos*) e sublocazione;
- raccolta e rivendita di dati inerenti la meteorologia e la qualità dell'aria o l'inquinamento in ogni sua forma (atmosferico, elettromagnetico, etc.);
- produzione e rivendita di energia (anche presso ciascun sito *bts*);
- ricerca, acquisizione e costruzione di siti per telecomunicazioni per conto proprio e/o terzi;
- installazione, disinstallazione, gestione e manutenzione di apparati per telecomunicazioni (in senso ampio) per conto proprio e/o terzi;
- rivendita di servizi di logistica;

- rivendita di servizi di telecomunicazione e, in particolare, di capacità trasmissiva.

Al fine del perseguimento del proprio oggetto sociale, Galata può inoltre:

- svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare che sia considerata dall'organo amministrativo necessaria o utile;
- acquisire partecipazioni e interessenze in altre società e imprese, sia italiane che straniere, il cui oggetto sociale sia simile, affine o connesso;
- fornire macchinari o costruire edifici o altre opere civili richieste per l'installazione e/o la gestione di summenzionati prodotti, sistemi e servizi;
- acquistare terreni e impianti al fine di espandere, trasformare o rinnovare gli stessi;
- concedere garanzie, incluse fidejussioni e garanzie reali.

Il sistema di finanza aziendale è il **SAP**.

FORMA AMMINISTRATIVA: SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

Il sistema di amministrazione e controllo è di tipo tradizionale con un **Consiglio di Amministrazione** e un **Collegio Sindacale**, con devoluzione del controllo contabile ad una **Società di revisione**.

Consiglio di Amministrazione:

Fatte salve le materie riservate dalla legge, al **Consiglio di Amministrazione** (d'ora in poi anche solo "CdA") spetta in via esclusiva:

- a) qualsiasi investimento di importo superiore a € 30.000.000,00 (trentamiliardi/00);
- b) la conclusione, la modifica e la risoluzione di (o comunque l'impegno a concludere, modificare o risolvere):
 - qualsiasi operazione con parti correlate alla società ovvero di contratto o accordo tra la società, da una parte, e socio della società o loro parti correlate dall'altra fatta eccezione per accordi concernenti la gestione della tesoreria accentrata e il riconoscimento di commissioni di gestione o *management fees* (che non potranno superare, in quest'ultimo caso, il 2,5% dei ricavi complessivi annui) eventualmente dovute dalla società al titolare di azione ordinaria della società o a una delle società collegate, sempre che ciò non rientri nell'attività ordinaria e comporti il pagamento alla o da parte della società di importo superiore a € 1.000.000,00 (unmiliardo/00);
 - il contratto di servizi concluso tra la società e il socio Wind Telecomunicazioni SpA il 24 febbraio 2015 ed efficace dal 18 febbraio 2015 nonché ogni contratto concluso ai sensi dello stesso o per adempiere alle rispettive obbligazioni assunte dalla Società.

Sistema di deleghe (ad gli amministratori) e procure (ad amministratori e esterni al CdA):

Sulla base dell'assetto organizzativo risultante dai verbali dell'assemblea dei soci e del CdA del 2 febbraio 2016 (cui si rinvia integralmente) i seguenti poteri (ivi meglio specificati):

- a) rappresentanza di fronte a enti pubblici e privati;
- b) rappresentanza e firma nell'ambito di aste e gare di appalto pubbliche e private;
- c) rappresentanza legale giudiziale;
- d) esigere somme e accettare garanzie;

- e) corrispondenza della Società;
- f) registrazione di atti pubblici;
- g) revoca di poteri concessi dalla Società;
- h) stipulare contratti;
- i) operazioni con i debitori;
- j) operazioni bancarie e finanziarie;
- k) risorse umane;
- l) delega e sostituzioni;

risultano attribuiti, secondo i rispettivi limiti di esercizio come di seguito indicati:

- 1) al Presidente del CdA, a firma singola e senza alcun limite di importo;
- 2) a uno dei componenti del CdA:
 - quanto alla stipulazione di contratti, alle operazioni con i debitori e a quelle bancarie o finanziarie a firma singola fino all'importo singolarmente non superiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) e a firma congiunta con almeno uno tra gli altri due consiglieri amministratori oltre tale importo e senza limiti di spesa;
 - quanto alle risorse umane a firma singola fino all'importo annuo non superiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) e a firma congiunta con almeno uno tra gli altri due consiglieri amministratori oltre tale importo e senza limiti di spesa;
 - a firma singola senza alcun limite di importo in tutti gli altri casi.
- 3) a due componenti del CdA:
 - quanto alla stipulazione di contratti, alle operazioni con i debitori e a quelle bancarie o finanziarie a firma singola fino all'importo singolarmente non superiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) e a firma congiunta con l'amministratore di cui al precedente punto 2 oltre tale importo e senza limiti di spesa;
 - quanto alle risorse umane a firma singola fino all'importo annuo non superiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) e a firma congiunta con l'amministratore di cui al precedente punto 2 oltre tale importo e senza limiti di spesa;
 - a firma singola senza alcun limite di importo in tutti gli altri casi;
 - ad una serie di procuratori (membri del Consiglio di amministrazione o esterni) secondo ripartiti in 5 diversi gruppi (A, B, C, D, E).

ORGANIGRAMMA AZIENDALE E SERVIZI INTERCOMPANY

L'organigramma aziendale (*organization chart*) di Galata è composto dai seguenti organi/soggetti/uffici/responsabili in rapporto, a seconda dei casi, di dipendenza gerarchica o funzionale (nonché in *staff* alla controllante Cellnex Italia S.r.L. e all'altra società del gruppo Towerco SpA):

- Consiglio di Amministrazione (*board of directors*);
- Amministratore Delegato (*managing director*)¹;
- *Head of Legal & Procurement* (Cellnex Italia srl);
- *Head of HR & General Services* (Cellnex Italia srl);
- *Head of Finance* (Cellnex Italia srl) composto da *Treasury* (Cellnex Italia srl), *Contract*

¹ Ai fini del presente Modello da intendersi, indistintamente e disgiuntamente, ciascuno secondo i poteri rispettivamente conferiti, come il Presidente del Consiglio di Amministrazione e ogni Amministratore munito di deleghe.

Management e Accounting & Control (Cellnex Italia srl);

- CTO composto da *Deputy CTO (Towerco Spa), IT & Business Development (Cellnex Italia srl), PMO & Engineering, Field Center, Filed N Est, Filed N West e Filed South;*
- Commercial (Cellnex Italia srl) composto da *Top Sales (Towerco Spa), Service Engineering, Negotiation Management e Top & Regional Sales.*

In virtù di appositi *service agreement* Galata svolge in *outsourcing* le seguenti attività:

4) consulenza finanziaria, consulenza economica, consulenza organizzazione risorse umane, consulenza di *business* e pianificazione aziendale (mediante la società controllante Cellnex Italia S.r.L., in qualità di *service provider*);

5) consulenza legale (mediante la società Towerco SpA, in qualità di *service provider*).

A sua volta, Galata svolge, in qualità di *service provider*, nell'interesse di Towerco SpA (quale *service recipient*), i servizi di supervisione e controllo rete.

PARTE GENERALE

1. IL SISTEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1.1 Il Decreto legislativo 231/2001

Il D.Lgs. 231/2001 (in seguito anche "Decreto") ha introdotto nell'ordinamento italiano una responsabilità "amministrativa" degli enti (Cass., Sez. VI, 16.10.2013, n. 42503; Sez. VI, 20.03.2012, n. 10822) talvolta ricondotta a quella "penale" (cfr., in tal senso, Cass. pen., Sez. II, 20.12.2005, n. 3615; Sez. Un., 27.03.2008, n. 26654; Cass. pen. Sez. VI, 05.11.2014, n. 53430 Cass., Sez. VI, 27.01.2015, n. 9988) o, comunque, ad un *tertium genus* di responsabilità (cfr., in tal senso, Cass., Sez. VI, 9.07.2009, n. 36083; Sez. VI, 16.07.2010, n. 27735; Trib. Novara, 1.10.2010; Gip Trib. Firenze, 9.02.2011; Gup Trib. Milano, ord. 8.08.2012; Cass., Sez. Un., 24.04.2014, n. 38343).

Tale responsabilità si applica - in aggiunta a quella penale della persona fisica che ha posto materialmente in essere la condotta vietata - in relazione ad alcune fattispecie di reato (in due casi, come si vedrà nell'elenco che segue, anche di illeciti amministrativi) commesse, nell'*interesse* o a *vantaggio* degli enti stessi, da parte delle persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. soggetti "*apicali*", art. 6), o da parte di soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti precedenti (c.d. soggetti "*sottoposti all'altrui direzione*", art. 7).

A prescindere da quanto indicato nella parte speciale "E" (*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*), con riferimento all'imputazione dei reati colposi) quanto al criterio dell'*interesse* o *vantaggio* dell'ente ex art. 5 comma 1 d.lgs. 231/2001, ai fini del presente Modello si ritiene, in linea con la giurisprudenza ormai consolidata in materia (cfr., *ex multis*, Cass., Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615; nonché, tra le più recenti, Sez. V, 28 novembre 2015, n. 10265; SS. UU. 24 aprile 2014, n. 38343; Sez. II, 16 giugno 2015, n. 29512; Sez. IV, 17 dicembre 2015, n. 2544) che esso non contenga un'"endiadi", perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse "a monte" per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell'illecito, da un vantaggio oggettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato *ex ante*, sicché interesse e vantaggio evocano concetti distinti e devono essere intesi come criteri concorrenti, ma comunque alternativi: l'uno come proiezione finalistica dell'azione da valutarsi *ex ante*, l'altro come potenziale ed effettiva utilità anche di carattere non patrimoniale ed accertabile in modo oggettivo, da valutarsi *ex post*.

In altri termini, mentre il primo esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile *ex ante*, al momento della commissione del fatto, secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo in relazione all'elemento psicologico della specifica persona fisica autore dell'illecito, il secondo ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile *ex post*, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito ed indipendentemente dalla finalizzazione originaria del reato.

Alla nozione di *interesse* non viene comunque attribuita, ai fini del presente Modello, una dimensione propriamente od esclusivamente soggettiva, in quanto, ai fini dell'imputazione della responsabilità ex d.lgs. 231/2001, non si richiede che l'autore del reato abbia *voluto* perseguire l'interesse dell'ente, né che lo stesso sia stato anche solo *consapevole* di realizzare tale interesse attraverso la propria condotta (Cass., Sez. VI, 22 maggio 2013, n. 24559): il concetto di interesse mantiene piuttosto anche e soprattutto una sua caratterizzazione oggettiva, evidenziata dal

disposto del secondo comma dell'art. 5, d.lgs. 231/2001 in base al quale l'interesse autonomo dell'autore del reato (o di terzi) esclude la responsabilità dell'ente solo se esclusivo in quanto connesso a condotte estranee alla politica di impresa che non trovano una spiegazione ed una causa nella vita societaria (Cass., Sez. V, 26 aprile 2012, n. 40380).

L'interesse e il vantaggio non hanno poi la stessa valenza ai fini dell'imputazione: mentre il primo, infatti, non può mancare, in quanto l'interesse *esclusivo* dell'autore del reato o di terzi esclude la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 5 cpv., d.lgs. 231/2001, ove anche lo stesso abbia tratto dal reato un vantaggio fortuito o casuale (Cass., sez. VI, 23 giugno 2006 n. 32627; nonché Sez. I, 26 giugno 2015, n. 43689), il secondo è solo eventuale (e tipicamente non sussiste nel caso dei delitti-presupposto realizzati nella forma del tentativo ex art. 26, d.lgs. 231/2001), come si desume anche dal fatto che, ove l'ente non abbia ricavato dal reato vantaggio alcuno, è prevista unicamente una riduzione della sanzione pecuniaria (art. 12, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2001).

Ciò non significa che il criterio del vantaggio perda automaticamente di significato, essendo sufficiente la sua prova ai fini della responsabilità dell'ente, ove anche non sia stato possibile determinarne l'effettivo interesse *ex ante* alla consumazione dell'illecito, purché non sia contestualmente stato accertato che quest'ultimo sia stato commesso nell'esclusivo interesse del suo autore o di terzi (Cass., Sez. VI, 9 luglio 2009, n. 36083).

Dal punto di vista dei criteri di imputazione soggettiva, l'elemento caratterizzante di detta nuova forma di responsabilità è costituito dalla previsione della c.d. "*colpa di organizzazione*", che rende possibile l'imputazione all'ente dei reati commessi dalle persone fisiche operanti all'interno dello stesso e comunque nel suo interesse o a suo vantaggio.

La rimproverabilità per il fatto commesso si articolerà diversamente a seconda che questo sia ascrivibile al soggetto in posizione apicale o al sottoposto.

Nel primo caso, l'ente non risponde solo se prova:

- di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento dei predetti modelli ad un organismo dell'ente stesso dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che le persone che hanno commesso il reato abbiano *eluso fraudolentemente* i modelli di organizzazione e di gestione: ciò che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. V, ud. 18.12.2013 – dep. 30.01.2014, n. 4677) postula che le stesse abbiano ingannato *la struttura aziendale nel cui interesse è stato predisposto il modello organizzativo e gestionale ovvero gli altri soggetti che, secondo la procedura, concorrono con il vertice nella realizzazione delle attività 'a rischio'*, aggirando mediante condotte frodatrici, falsificatrici, subdole ed oblique le regole contenute nel modello;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel secondo caso, la responsabilità discende dalla inosservanza degli obblighi di vigilanza o direzione, salvo che l'ente avesse, prima della commissione del fatto, adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati del tipo di quello verificatosi.

Per ciò che attiene il considerevole profilo processuale relativo all'onere della prova, quindi, nel caso di un eventuale procedimento per accertare la responsabilità amministrativa da reato dell'ente, nella prima ipotesi – reato commesso da soggetto in posizione apicale – l'ente deve

provare di avere soddisfatto i requisiti richiesti dall'art. 6, comma 1, lettere da a) a d) del d.lgs. 231, mentre nella seconda ipotesi – reato commesso dai sottoposti – l'onere di provare la mancata adozione, ovvero la mancata attuazione del modello organizzativo, ricade sull'accusa.

Le sanzioni previste dal Decreto (artt. 9 ss.) si distinguono in:

- a) pecuniarie;
- b) interdittive (l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi);
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

Occorre inoltre evidenziare come la responsabilità dell'ente si configuri anche:

- in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto (art. 4, D. lgs. 231/2001);
- se si tratta di ente di diritto straniero, limitatamente ai reati commessi nel territorio italiano ai sensi dell'art. 6 c.p. (Trib. Milano, 27 aprile 2004);
- se l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, o ancora se il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia (art. 8, D. lgs. 231/2001) non avendosi, in tali casi, alcuna "immutazione" del fatto generatore della responsabilità dell'ente né del titolo della stessa, in quanto l'individuazione del possibile autore del reato non incide sulla natura e sull'ampiezza dell'accertamento incidentale in ordine all'esistenza dello stesso demandato al giudice penale chiamato a pronunciarsi sulla sola responsabilità dell'ente (cfr. Cass., Sez. I, 2 luglio 2015, n. 35818).

Poiché non tutti i reati (*rectius* gli illeciti) possono far sorgere la responsabilità dell'ente ma solo quelli per i quali ciò è espressamente previsto dallo stesso d.lgs. 231/2001 in virtù di una legge che sia comunque entrata in vigore *prima* della loro commissione (così Cass., Sez. III, 14 aprile 2015, n. 39373), è preliminarmente necessario elencare le categorie rilevanti.

Nella elencazione che segue si è proceduto ordinando le categorie in base alla data in cui sono state introdotte.

1.2. Tipologia di reati rilevanti ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Quanto alla tipologia dei reati che rilevano ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, il Decreto in esame, agli articoli 24 e 25, prevede, una serie di delitti contro la Pubblica Amministrazione ossia:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e pena per il corruttore (art. 321 c.p.);

- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e pena per il corruttore (art. 321 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.) e pena per il corruttore (art. 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quarter* c.p.)²;
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)³;
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.).

Successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 231/01 significative modifiche in tema di delitti contro la pubblica amministrazione sono state peraltro apportate, dapprima, dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012 n. 265 e in vigore dal 28 novembre 2012) nonché dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2015 e in vigore dal 14 giugno 2015).

Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Successivamente, l'art. 6 della legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*", ha inserito, come ipotesi punibile ai sensi del Decreto, l'art. 25-*bis*, relativo al reato di "*falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*", poi modificato dall'articolo 17, co. 7, lett. a) della legge 23 luglio 2009 n. 99, che ha cambiato la rubrica dell'articolo 25-*bis* sostituendola con "*falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*" ed ha inserito nell'articolo nuovi reati presupposto in materia di diritti di proprietà industriale e diritti di proprietà intellettuale.

La responsabilità dell'ente è prevista, attualmente, per i seguenti delitti:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);

² L'art. 319-*quater* è stato introdotto dall'art. 1, co. 75, L. 6 novembre 2012 n. 190 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012 n. 265 e in vigore dal 28 novembre 2012) che, all'art. 1, co. 77, lett. a) n. 2, lo ha aggiunto tra i reati presupposto previsti all'art. 25 del Decreto.

³ Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti previsti dagli articoli che vanno dal 317 al 322 si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-*bis*.

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Reati societari

L'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-ter, che prevede la responsabilità amministrativa degli enti *in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile* che, a seguito delle ultime modifiche introdotte con gli artt. 9-12 della Legge 27 maggio 2015 n. 69, risultano i seguenti:

- false comunicazioni sociali e fatti di lieve entità (artt. 2621 e 2621-bis cc)⁴;
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cc)⁵;
- impedito controllo (art. 2625 cc)⁶;
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cc) ;
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cc);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cc);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cc);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis cc)⁷;
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cc)⁸;
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cc);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)⁹;
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cc);
- aggio (art. 2637 cc)¹⁰;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cc)¹¹.

Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-quater relativo alla responsabilità dell'ente in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, o dei delitti che

⁴ Il primo, come modificato e il secondo come introdotto, rispettivamente dagli artt. 9 e 10 della Legge 27 maggio 2015, n. 69 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2015 e in vigore dal 14 giugno 2015), il cui art. 12 ha apportato le corrispondenti modificazioni all'art. 25-ter D.Lgs. 231/01 (lett. a), a-bis) e b).

⁵ Come modificato dall'art. 11 della Legge 27 maggio 2015 n. 69 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2015 e in vigore dal 14 giugno 2015).

⁶ L'art. 2625 è stato modificato dapprima dall'art. 39, comma 2 lett. a), D.lgs. 262/2005, che ha raddoppiato le pene per le società quotate, e successivamente dall'art. 37, co. 35, D.lgs. 39/2010, che ha ristretto il perimetro dell'incriminazione, espungendo i riferimenti alle attività e alle società di revisione, ora disciplinati dall'art. 29 D.lgs. 39/2010.

⁷ Introdotto all'art. 25-ter D.Lgs. 231/01, come reato-presupposto della responsabilità dell'ente, dall'art. 31, comma 2, L. 28 dicembre 2005 n. 262.

⁸ L'art. 2632 c.c. è stato modificato dall'art. 111-quinquies disp. att. c.c., introdotto dall'art. 9, co.1, lett. f), D.Lgs. 6/2003.

⁹ L'art. 2635 c.c. è stato modificato dall'art. 1, co. 76, L. 6 novembre 2012 n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012 n. 265 e in vigore dal 28 novembre 2012; la medesima L. 190/2012, all'art. 1, co. 77, lett. b), ha aggiunto all'art. 25-ter, co. 1, del Decreto la lettera s-bis), ove è prevista la responsabilità dell'ente per il reato previsto dal nuovo art. 2635 c.c.

¹⁰ L'art. 2637 è stato modificato dall'art. 9, co. 4, L. 62/2005, che ha ristretto il perimetro dell'incriminazione, espungendo i riferimenti alle società quotate o per quali è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ora disciplinati dall'art. 185 TUF (manipolazione di mercato).

¹¹ L'art. 2638 è stato modificato dall'art. 15, co. 1, lett. c), che al secondo comma ha aggiunto, come possibili autori del reato, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, e dall'art. 39, co. 2, lett. c), L. 262/2005, che ha raddoppiato le pene per le società quotate.

siano stati comunque posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999. L'ipotesi si diversifica dalle altre in quanto, non contenendo un elenco chiuso e tassativo dei reati presupposto, ma un rinvio generico e mobile alle fattispecie accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e ai delitti previsti all'articolo 2 della richiamata Convenzione, pone evidentemente all'interprete il compito di individuare l'elenco dei reati presupposto. A tal fine, si possono individuare, in particolare:

1) quanto ai delitti previsti dal codice penale:

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis*);
- assistenza agli associati (art. 270-*ter*);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater*);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinqies*);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies*);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis*);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis*);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307);
- istigazione a delinquere (art. 414, co. 4);

2) quanto ai delitti previsti da leggi speciali, tra essi vanno menzionati:

- la L. 6 febbraio 1980, n. 15, che ha convertito con modificazioni il D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 (*Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica*), che all'art. 1 prevede un'aggravante per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- la L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e la L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale, entrambe specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo.

Delitti contro la personalità individuale

L'articolo 5 della Legge 11 agosto 2003 n. 228 ha inserito nel Decreto l'articolo 25-*quinqies* inerente i delitti contro la personalità individuale, che prevede la responsabilità amministrativa degli enti per la commissione dei seguenti delitti:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);

- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Con l'art. 3 del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39 è stato aggiunto all'art. 25-*quinquies* d.lgs. 231/2001 il delitto-presupposto di cui all'art.609-*undecies* c.p. (*adescamento di minorenni*).

Abusi di mercato

L'articolo 9, comma 3, della legge 18 aprile 2005 n. 62 ha, tra l'altro, introdotto l'articolo 25-*sexies*, che prevede la responsabilità amministrativa degli enti per la commissione dei delitti di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

Il medesimo articolo, al comma 2, ha introdotto l'art. 187-*quinquies* TUF, che prevede la innovativa ipotesi di responsabilità amministrativa dell'ente dipendente dalla commissione degli illeciti amministrativi di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF);
- manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF).

Ipotesi queste ultime che ricalcano e si affiancano alle citate corrispondenti ipotesi penali, venendo così a creare un complesso ed articolato sistema repressivo basato su un "doppio binario" di responsabilità penale ed amministrativa, in cui possono incorrere sia le persone fisiche che gli enti.

Pratiche di mutilazione genitale femminile

L'articolo 8 della legge 9 gennaio 2006 n. 7, recante "*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*", ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quater*.1, che prevede la responsabilità dell'ente con riferimento ai delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.), quando questi sono commessi nella struttura dell'ente o se l'ente o una sua struttura organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti.

Reati transnazionali

Con legge 16 marzo 2006 n. 146 l'Italia ha dato attuazione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale dell'ONU il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. L'articolo 10 di detta legge ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati transnazionali, definiti dall'articolo 3 della stessa, in particolare ai seguenti reati¹²:

- delitti associativi, in particolare, associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* DPR 43/1973); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990);
- reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti previsti dalle disposizioni contro le immigrazioni clandestine all'articolo 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (*Testo unico in materia di immigrazione*);

¹² Successivamente, l'articolo 64 del D.lgs. del 21 novembre 2007, n. 231 ha abrogato i commi 5 e 6 del citato articolo 10, relativi ai delitti di cui agli articolo 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale (rispettivamente i delitti di riciclaggio e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita), divenuti oggetto del nuovo articolo 25-*octies* del Decreto e di cui si parlerà nella parte speciale E del presente Modello.

- reati concernenti intralcio alla giustizia per i delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377-bis c.p.) e favoreggiamento personale (378 c.p.).

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

L'articolo 9 della legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-septies, successivamente modificato dall'articolo 300 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (c.d. *Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*), tramite il quale è stata estesa la responsabilità degli enti, quando commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, per i delitti di:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 589, comma 3, c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

Con l'art. 64, del decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, recante "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosa e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*" è stato inserito nel Decreto l'articolo 25-octies, nel quale è prevista la responsabilità degli enti per i delitti di:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Successivamente, con l'art. 3, comma 5, della L. 15.12.2014, n. 186 (recante *Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto riciclaggio*) è stato inserito nell'art. 25-octies del Decreto il delitto-presupposto di autoriciclaggio previsto all'art. 648-ter¹ c.p. in vigore dall'1 gennaio 2015.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

L'articolo 7 della legge 18 marzo 2008 n. 48, recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica*", ha introdotto nel Decreto l'articolo 24-bis rubricato "*Delitti informatici ed illecito trattamento dei dati*" successivamente modificato dall'art. 9, D.L. 93/2013 convertito con L. 119/2013.

I delitti per i quali l'articolo 24-bis prevede la responsabilità amministrativa dell'ente sono:

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);

- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c. p);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

Delitti di criminalità organizzata

L'articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009 n. 94, recante "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*", ha introdotto nel Decreto l'articolo 24-*ter*, rubricato "*Delitti in materia di criminalità organizzata*". Si tratta, in particolare, dei seguenti delitti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.)¹³;
- associazioni per delinquere di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.)¹⁴;
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.)¹⁵;
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata a traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/1990);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio

L'articolo 15, c. 7, lettera b) della legge 23 luglio 2009 n. 99, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", ha introdotto l'articolo 25 *bis* 1 del Decreto, rubricato "*Delitti contro l'industria e il commercio*", che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i seguenti delitti:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);

¹³ Le cui pene, ai sensi di quanto disposto dall'art. 452-*octies* comma 1 c.p. (come introdotto dall'art. 1, della Legge 22 maggio 2015 n. 68 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 28 maggio 2015 e in vigore dal 29 maggio 2015), sono aumentate se l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere uno dei delitti previsti nel Titolo VI-*bis* del codice penale (*Delitti contro l'ambiente*).

¹⁴ Le cui pene previste per le ipotesi di cui al primo, secondo e quarto comma, sono state rideterminate dall'art. 5, rispettivamente lett. a), b) e c), della Legge 27 maggio 2015, n. 69 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2015 e in vigore dal 14 giugno 2015) e rispetto al quale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 452-*octies* comma 2 c.p. (come introdotto dall'art. 1, della Legge 22 maggio 2015 n. 68 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 28 maggio 2015 e in vigore dal 29 maggio 2015), è stato da ultimo stabilito un aumento di pena ove l'associazione sia finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti nel Titolo VI-*bis* del codice penale (*Delitti contro l'ambiente*) ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

¹⁵ Fattispecie recentemente modificata ad opera dell'art. 1, L. 17 aprile 2014, n. 62.

- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Sempre l'articolo 15, c. 7, alla lettera c), della legge 23 luglio 2009 n. 99, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", ha introdotto l'articolo 25-*novies*, che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i delitti commessi in violazione delle norme di tutela del diritto d'autore di cui ai seguenti articoli della legge 22 aprile 1941, n. 633:

- (art. 171, comma 1, lett. a-*bis*), e comma 3);
- (art. 171-*bis*);
- (art. 171-*ter*);
- (art. 171-*septies*);
- (art. 171-*octies*).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La legge 116 del 3 agosto 2009 (*Ratifica ed esecuzione della convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*) ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-*decies*¹⁶, che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

Reati ambientali

L'art. 2 del D.lgs. 121 del 7 luglio 2011, sulla tutela penale dell'ambiente, ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-*undecies*, che ad oggi prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di seguito elencati.

Con riferimento al codice penale, le contravvenzioni di:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);

Nonché, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 8, della Legge 22 maggio 2015 n. 68 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015 e in vigore dal 29 maggio 2015), i seguenti delitti previsti nel Titolo VI-*bis* (*Delitti contro l'ambiente*):

¹⁶ In origine l'art. 4 della legge 3 agosto 2009, n. 116 aveva erroneamente numerato l'articolo come 25-*novies*, non tenendo in considerazione che la precedente legge 99/ 2009 aveva già introdotto nel Decreto un articolo 25-*novies*. Sul punto è intervenuta l'art. 2 del D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121, che ha per l'appunto stabilito l'attuale corretta numerazione.

- inquinamento ambientale doloso (art. 452-*bis* c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.) relativamente ai reati di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.) e disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.) e all'ipotesi di pericolo di un loro avveramento;
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.).

Con riferimento ai reati previsti dal D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 (*norme in materia ambientale – c.d. “codice dell’ambiente”*):

- scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3);
- scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo);
- violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11);
- scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13);
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. *a*) e *b*);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo);
- inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4);
- miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2);
- predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-*bis*, commi 6 e 7);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260);
- violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, comma 8);
- inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5).

Con riferimento ai reati previsti della Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione*, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 e del Regolamento (CEE) n. 3626/82 s.m.i., nonché *norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*):

- importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150)¹⁷;
- falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, l. 7 febbraio 1992, n. 150).

Il reato di violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono previsto dall'art. 3 (*cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive*), comma 6, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (*misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*).

Con riferimento al Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (*attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*), i seguenti reati:

- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2);
- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (*Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*) ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-duodecies, relativo all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, prevedendo la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis (pure inserito dal d.lgs. 109/2012) del d.lgs. 286/1998. Si tratta delle ipotesi in cui:

- a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) i minori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se il lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

1.3. L'adozione del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.

L'adozione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo può portare all'esonero dalla richiamata responsabilità qualora l'ente abbia adottato un sistema di prevenzione dei reati attraverso l'adozione di misure idonee, in grado di prevenire le condotte illecite e di ridurre il rischio della loro commissione.

In particolare, l'articolo 6 del Decreto prevede che, qualora il reato sia stato commesso da soggetti in posizione "apicale", la società non risponde se dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato, attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;

¹⁷ Le cui pene sono state rideterminate dall'art. 2, commi 1, lett. a) e b) e comma 2, lett. a) e b), della Legge 22 maggio 2015 n. 69 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015 e in vigore dal 29 maggio 2015).

- c) che i soggetti apicali hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente modello di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza di cui alla lettera b).

Lo stesso articolo 6, al comma secondo, chiarisce che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i suddetti modelli devono:

1. individuare le c.d. "aree a rischio" di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli e procedure al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati in questione;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Per quanto riguarda invece i soggetti «sottoposti all'altrui direzione o vigilanza», l'articolo 7 del Decreto prevede che l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tuttavia, è esclusa l'inosservanza dei predetti obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La medesima disposizione, al comma 4, chiarisce che «l'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».

A contrario, in caso di mancata adozione e/o efficace attuazione dei Modelli (o laddove gli stessi non siano stati ritenuti idonei dal giudice), l'ente rimane soggetto alla responsabilità amministrativa.

Le procedure e le contromisure, tese a prevenire la commissione dei reati, previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, per essere effettivamente efficaci, devono essere pensate e poste in essere in relazione alla singola realtà aziendale.

In tale ambito, Confindustria ha elaborato le proprie "Linee Guida" per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 (aggiornate ora al marzo del 2014), secondo cui a tal fine occorre:

- (i) **identificare i rischi di effettiva commissione dei reati** considerati dal Decreto, analizzando il contesto aziendale specifico ed individuando, all'interno delle strutture aziendali, le aree, i soggetti ed i modi in cui possano essere commessi i suddetti reati;
- (ii) **predisporre (ed aggiornare) un sistema di controllo preventivo** che, attraverso un'attività continuativa che tenga conto anche dei mutamenti delle dinamiche aziendali, preveda dei protocolli procedurali che siano in grado di contrastare efficacemente i rischi

- identificati, riducendoli ad un livello di “rischio accettabile” (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell’ente);
- (iii) **prevedere un sistema di sanzioni disciplinari** (a prescindere dalla sussistenza di azioni penali) in caso di violazione del presente Modello, onde garantirne l’effettività;
 - (iv) **istituire un Organismo di Vigilanza** (d’ora in poi, per brevità, anche solo OdV), dotato di specifiche caratteristiche di professionalità, autonomia di poteri ed indipendenza di giudizio, che vigili in modo continuativo sull’effettività ed efficacia, sull’adeguatezza, sull’aggiornamento e sul rispetto dei Modelli;
 - (v) **prevedere un obbligo di informativa** da parte di tutte le strutture e funzioni aziendali nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.

Nella costruzione del presente Modello, un punto centrale è dato dalla nozione di *rischio accettabile*, ove si pone il delicato problema di stabilire la tipologia e la quantità dei controlli preventivi da istituire per ridurre i rischi identificati nella prima fase di “mappatura” degli stessi ad un livello che possa considerarsi concretamente esigibile in relazione alla struttura ed alle attività dell’ente, che non può evidentemente essere “paralizzato” nella propria operatività aziendale da tali controlli. Sotto questo profilo, le citate Linee Guida operano una quanto mai opportuna distinzione tra la prevenzione di fattispecie di reati dolosi, per i quali il sistema di prevenzione deve essere tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente, dai reati colposi, per i quali la soglia concettuale di accettabilità, agli effetti esimenti del D.lgs. 231/2001, è rappresentata dalla realizzazione di una condotta (non accompagnata dalla volontà dell’evento-morte/lesioni personali) violativa del modello organizzativo di prevenzione (e dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche) nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 da parte dell’apposito organismo.

2. FUNZIONE ED ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

2.1. Finalità e metodologia per l'elaborazione del modello organizzativo

Galata - attenta all'esigenza di assicurare condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti – ha avviato, immediatamente dopo la sua costituzione, un progetto di analisi ed adeguamento dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo alle esigenze espresse dal Decreto.

In particolare, anche avvalendosi di consulenze esterne specializzate, è stata avviata una procedura di *risk assessment* (con interviste al *management* e al personale aziendale d'interesse, incluso quello in *staff* presso le società controllate) al fine di individuare i possibili reati a rischio, le aree aziendali coinvolte e le relative modalità di commissione.

Tali iniziative sono state progressivamente assunte nella convinzione che l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - al di là delle prescrizioni del d.lgs. 231/2001 - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società o che abbiano rapporti con la stessa, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto stesso. Pertanto, il Modello ha come "naturali" Destinatari:

- Soggetti "*interni*" alla Società, in particolare
 - (i) Soggetti c.d. "*apicali*", ovvero coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - (ii) Soggetti c.d. "*sottoposti*", in quanto sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto (i);
- Soggetti "*esterni*" con i quali la Società intrattiene rapporti (quali partner commerciali e finanziari, collaboratori a vario titolo, clienti e fornitori).

A tal fine si è preliminarmente proceduto ad una ricognizione delle principali normative nazionali (primarie o secondarie), internazionali o comunitarie applicabili alle attività svolte dalla Società. Inoltre, sono stati esaminati i principali atti e documenti della Società (visura camerale, organigramma aziendale e disposizioni organizzative, contratti *intercompany*, documento di valutazione dei rischi ex d.lgs. 81/2008).

Sono state dunque passate in rassegna le attività svolte dalla Società per individuare in modo analitico, nella c.d. Parte Speciale, quelle nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal d.lgs. 231/2001.

Per quanto riguarda l'attività di **anamnesi**, trattandosi di società costituita il 19 febbraio 2015 (iscritta nel registro delle imprese di Roma il 9 luglio 2015), si è esaminato lo stato del contenzioso giudiziale che vede attualmente coinvolta la Società, peraltro solo di tipo civile (procedimenti per decreti ingiuntivi o ex art. 700 c.p.c., ricorsi di finita locazione o sfratti per morosità, ricorsi per sequestro conservativo, accertamenti tecnico preventivi, risarcimento danni) e comunque di modesta entità o per valori relativamente contenuti, verificandosi, altresì, l'assenza di accertamenti, ispezioni o verifiche da parte di organi di vigilanza (INPS, INAIL, Ispettorato del lavoro, Agenzia delle Entrate, etc.) o di polizia giudiziaria (Carabinieri, Guardia di Finanza, etc.) e la mancata realizzazione di infortuni sul lavoro o di qualsiasi altro evento anche solo prodromico alla realizzazione di reati-presupposto previsti nel d.lgs. 231/2001.

Sulla base delle predette attività il processo di *risk assessment* si è dunque condotto secondo lo schema seguente:



Esaminati e valutati i risultati di questa prima fase, Galata ha quindi recepito il Codice Etico di Gruppo (come adottato da Cellnex Telecom, S.A.) quanto ai principi di riferimento che dovranno ispirare tutte le attività della stessa così come delle società controllate.

Sulla base di quanto indicato nelle Linee Guida Confindustria (ultima versione del 2014), vista anche l'indeterminatezza ed arbitrarietà dei criteri quantitativi sinora proposti sia pur a fini diversi ed aventi ad oggetto il fatturato annuo, la definizione di "piccola impresa" è stata cioè ricavata da parametri più qualitativi (di tipo organizzativo) che quantitativi (di tipo aziendalistico e produttivo), consistenti nella *essenzialità della struttura gerarchica e funzionale*.

Peraltro, riguardo la definizione di enti di piccole dimensioni, criteri analoghi si rintracciano, sia pur ad altri fini, nel Documento n. 1005 "*Considerazioni sulla revisione delle imprese ed enti minori*", elaborato dalla Commissione per i Principi di revisione dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, in cui si fa riferimento anche alla concentrazione della proprietà (nel caso di specie in capo al Presidente per il 70%), nonché alla semplicità dei sistemi contabili e di controllo interno.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del d.lgs. 231/2001, che dà facoltà agli enti di adottare modelli di organizzazione e gestione sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, per l'elaborazione del presente Modello Organizzativo, pur non essendo la Società iscritta ad alcuna associazione di categoria e a prescindere dalla applicabilità alle attività specificamente svolte da Galata, sono state comunque prese in considerazione, in via prudenziale, allo scopo di garantire un più elevato standard di prevenzione del rischio-reato ed un conseguente livello di "idoneità" del presente Modello:

- a) le Linee Guida *Confindustria* aggiornate al 2014;
- b) per la Parte Speciale "G" relativa alla prevenzione dei delitti informatici e di trattamento illecito dei dati, le *Linee Guida per la sicurezza informatica nelle Pmi* elaborate dall'UNICRI (*United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute*);
- c) per la Parte Speciale "E" relativa alla prevenzione dei reati di *Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*:
 - le Linee Guida *Uni-Inail* del 2003;
 - lo standard British Standard OHSAS 18001:2007;
 - la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro – Divisione VI- 11 luglio 2011, recante *Chiarimenti sul sistema di controllo (comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008) ed indicazioni sull'adozione del sistema disciplinare (comma 3 dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008) per le Aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL (edizione 2011) o alle BS OHSAS 18001:2007*;
 - il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 febbraio 2014 recante *Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole e medie imprese (PMI)*;
- d) per la Parte Speciale "F" relative alla prevenzione dei reati di *Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio*:
 - la Circolare Confindustria dal titolo *Il reato di autoriciclaggio e la responsabilità ex Decreto 231 del 12 giugno 2015, n. 19867*;
 - la Circolare ABI, Serie Legale n. 6 del 1° dicembre 2015;
 - il parere Asso231 dal titolo *Autoriciclaggio: i timori di Confindustria e la posizione di Asso231 del 29 luglio 2015*.

2.2. Funzione e principi del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema di controllo preventivo, attraverso la formalizzazione di procedure e di attività di controllo che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto, mediante l'individuazione delle aree a rischio (c.d. *risk assessment*) e la "proceduralizzazione" delle attività e dei controlli (c.d. *risk management*).

L'adozione del Modello si propone le seguenti finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano, in nome e per conto della Società, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, oltre che in una sanzione disciplinare, in un illecito passibile di sanzioni, sia penali che amministrative, da cui può derivare anche la responsabilità amministrativa della Società;
- ribadire che qualsivoglia forma di comportamento illecito è fortemente condannato dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) comunque contrario, oltre che alle disposizioni di legge, ai principi etici cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio continuo ed organico sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Punti cardine del presente Modello, oltre ai principi già indicati, sono:

- ⇒ la rinnovata mappatura delle aree di attività "a rischio" dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- ⇒ l'istituzione o l'aggiornamento di procedure formalizzate che disciplinino le modalità operative nelle aree di attività a rischio identificate;
- ⇒ l'attribuzione ad un nuovo Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- ⇒ la verifica e documentazione delle operazioni a rischio e l'istituzione di flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- ⇒ il rispetto del principio della separazione dei compiti fra coloro che svolgono attività cruciali di un processo a rischio, in base al quale un singolo soggetto non può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo;
- ⇒ l'assegnazione di poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo specifiche soglie di spesa;
- ⇒ la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico programmato (controllo *ex post*);
- ⇒ l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (nonché, per quanto di rispettiva spettanza, ai terzi che intrattengano rapporti con la Società) delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- ⇒ l'istituzione di un idoneo sistema disciplinare nel caso di violazione delle regole contenute nel presente Modello;
- ⇒ la tracciabilità dei processi decisionali relativi ad attività nell'ambito delle quali possono essere commessi reati previsti nel d.lgs. 231/2001.

2.3. Modello e Codice Etico di Gruppo

Le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico di Gruppo (come adottato da Cellnex Telecom, S.A.), in modo tale da creare un *corpus* di norme interne che hanno lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale e di prevenire la commissione di reati.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico di Gruppo è strumento di portata generale ed esprime i principi generali di comportamento che la Società riconosce come propri e sui quali si richiama l'osservanza da parte del CdA, del Collegio Sindacale, dei soci, dirigenti, dipendenti, procuratori, collaboratori, gruppi d'interesse o terzi che abbiano rapporti con la Società nonché di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della stessa;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.

2.4. Adozione, aggiornamento ed applicazione del Modello

a) Adozione del Modello

Galata ha provveduto a predisporre il presente Modello e ad istituire il relativo Organismo di Vigilanza mediante delibera del CdA e successiva informativa ai soci, al personale aziendale e ai terzi che, a qualsiasi titolo, intrattengano rapporti significativi con la stessa.

Stante il fatto che il Modello è atto di emanazione dell'organo dirigente della Società, è rimesso al CdA il dovere di recepire le istanze dell'OdV in merito all'aggiornamento dei principi contenuti nel Modello stesso, in relazione alle esigenze di adeguamento che si verranno a determinare nel tempo.

b) Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione

E' rimessa alla responsabilità della Società l'applicazione del Modello in relazione alle attività dalla stessa in concreto poste in essere.

E' attribuito all'OdV della Società il compito primario di esercitare i controlli sull'attuazione del Modello stesso secondo le regole in esso descritte.

A tal fine, il CdA provvederà a determinare annualmente un *budget* per il funzionamento e per le attività dell'OdV.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. Identificazione e collocazione dell'Organismo di Vigilanza

Come indicato nelle principali Linee Guida di riferimento, l'Organismo di Vigilanza deve possedere i seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità e onorabilità;
- continuità d'azione.

Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV possa esercitare quella funzione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello che lo stesso Decreto richiede come condizione per l'esonero da responsabilità dell'ente. Ciò comporta che la posizione assegnata all'OdV all'interno dell'ente deve essere tale da garantire che questi possa assumere iniziative in merito alle funzioni di controllo assegnategli in piena libertà, senza interferenze e/o condizionamenti esterni da parte di altri organi dell'ente. A tal fine, è necessario che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali dell'ente che, rendendolo partecipe di decisioni e attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio sulle verifiche in ordine alle stesse. Inoltre, è opportuno che l'OdV non si trovi in posizione di conflitto di interessi attuale o potenziale nei confronti degli altri organi sociali o dei terzi con cui la società intrattiene rapporti commerciali continuativi.

Professionalità e onorabilità

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. In particolare, sotto questo profilo, le citate Linee Guida evidenziano come, per quanto possibile, occorra un bagaglio conoscitivo che riguarda in particolare due campi: attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo (ad es., campionamento statistico; tecniche di analisi e valutazione dei rischi e misure per il loro contenimento; *flow-charting* di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza; tecniche di intervista e di elaborazione dei questionari; elementi di psicologia; metodologie per l'individuazione di frodi); competenze giuridiche, in particolare in materia penale (conoscenza della struttura e delle modalità di realizzazione dei reati). Sotto il profilo della onorabilità, chi ricopre l'incarico di OdV non deve aver commesso in precedenza fatti che abbiano inciso sulla sua integrità e rispettabilità, quali l'aver riportato condanne penali definitive per reati presupposto o le altre ipotesi di seguito indicate come cause di ineleggibilità o di decadenza dalla carica.

Continuità d'azione

L'efficace attuazione di un modello complesso e articolato richiede che l'OdV operi stabilmente presso la Società per lo svolgimento delle funzioni assegnategli e che i suoi membri abbiano una conoscenza effettiva ed approfondita dei processi aziendali, essendo in grado di avere immediata conoscenza di eventuali criticità.

Sulla base di questi assunti condivisi - anche alla luce di quanto previsto dalla L. 183 del 12 novembre 2011 (recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello*

Stato”) la quale ha inserito il comma 4-bis nell’articolo 6 del Decreto, a norma del quale “*Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ed il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, lett. b)*” - il compito di vigilare (i) sul funzionamento del Modello (ii) sull’efficacia dello stesso in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto e (iii) sull’osservanza del Modello da parte dei destinatari, nonché (iv) di curarne l’aggiornamento, è affidato ad un Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV) a composizione *monocratica* con membro esterno nominato dal CdA, previa valutazione dei predetti requisiti, con la medesima delibera di adozione del presente Modello con cui ne viene altresì determinato il compenso in misura fissa, unitamente al *budget* annuale di funzionamento.

L’OdV dura in carica tre anni con rinnovo, anche tacito, per ulteriori tre anni, salvo diversa delibera del CdA.

Al fine di garantire i requisiti sopra indicati, la nomina dell’OdV e la permanenza in tale carica è comunque condizionata dall’assenza delle seguenti cause di incompatibilità, che costituiscono motivo di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di membro dell’OdV:

per quanto attiene all’autonomia e all’indipendenza:

- essere in rapporto di coniugio, parentela entro il quarto grado o affinità entro il secondo grado con i membri del CdA;
- essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie nella Società o nelle sue controllate o collegate;
- essere titolare di deleghe o procure operative nella Società o nelle sue controllate o collegate;

per quanto attiene alla onorabilità:

- trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, o la sospensione dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- aver riportato condanne penali definitive (anche a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p.) per i reati dolosi o colposi previsti nel Decreto come reati presupposto;
- aver commesso violazioni al Modello che abbiano comportato l’applicazione, anche in via cautelare, a carico della Società delle sanzioni previste dal Decreto;
- essere stato oggetto di applicazione, con provvedimento definitivo, delle misure di prevenzione previste dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*).

Sotto il profilo della continuità d’azione, l’OdV, nell’assolvimento delle sue funzioni, ha libero accesso presso tutte le funzioni/uffici/servizi della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo e potrà avvalersi del supporto e dei servizi di segreteria della Società nonché, all’occorrenza, di professionisti esterni, ai quali affiderà l’incarico di effettuare verifiche periodiche sul rispetto e sull’efficacia del Modello, tramite svolgimento di attività di carattere tecnico o specialistico, fermo restando l’obbligo di detti professionisti di riferire all’OdV stesso attraverso la redazione di apposita relazione.

Inoltre, l'OdV provvederà a disciplinare, mediante proprio regolamento, gli altri aspetti attinenti alla continuità della propria azione fra i quali rilevano, in particolare, la calendarizzazione dell'attività di vigilanza e controllo, la verbalizzazione degli incontri e delle riunioni che esso terrà con tutte le strutture aziendali, la stesura di un verbale delle attività di controllo svolte, nonché la disciplina dei flussi informativi da parte delle strutture aziendali.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza si riunisce con cadenza almeno semestrale.

In tale ambito, l'Organismo di Vigilanza contribuirà a:

- mantenere aggiornata la mappatura delle aree di attività "a rischio" nell'ambito del contesto aziendale, mediante controlli delle attività stesse;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività "a rischio";
- verificare la coerenza degli atti compiuti dai soggetti dotati di poteri di firma, sia nell'ambito delle responsabilità organizzative e gestionali definite, sia nell'ambito dei poteri conferiti dall'organo delegante;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti e/o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse ad esso o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree sensibili;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nel Modello;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dal sistema di controllo (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i vari responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.);
- sollecitare le opportune modifiche al modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

L'organismo di vigilanza ha sede presso gli uffici della Società a Roma e si può contattare mediante posta ovvero mediante email all'indirizzo appositamente istituito (odvgalata@cellnextelecom.it).

Tutti i verbali delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza, nonché le segnalazioni ricevute e altri atti e/o documenti che l'Organismo ritenga di acquisire, sono conservati in apposito archivio sotto chiave presso gli uffici della Società, con accesso consentito esclusivamente all'Organismo di Vigilanza (come tempo per tempo in carica).

Al fine di garantire i requisiti di autonomia, indipendenza e continuità d'azione, nonché di tutelare l'attività di vigilanza svolta, l'OdV non può essere rimosso se non per giusta causa, mediante

apposita delibera motivata del CdA. A tal proposito, costituiscono a titolo esemplificativo motivo di revoca per giusta causa:

- il sopraggiungere di una delle cause di decadenza dalla carica indicate nel Modello o nel regolamento dell'OdV;
- un grave inadempimento dei propri doveri, per come indicati nel Decreto e/o nel presente Modello o anche nel Regolamento appositamente emanato dall'OdV;
- l'emissione di una sentenza che abbia comportato a carico della Società l'applicazione, anche in via cautelare, delle sanzioni previste dal Decreto, ove risulti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV, ai sensi dell'art. 6, comma1, lett. d) del Decreto;
- la violazione degli obblighi di riservatezza, come previsto nel Modello e nel regolamento dell'OdV.

In caso di revoca e in ogni altro caso in cui venisse a mancare l'OdV, ad esempio per morte o dimissioni, il CdA provvede immediatamente alla sua sostituzione.

3.2. Reporting nei confronti degli Organi Societari

Con cadenza annuale l'Organismo di Vigilanza di Galata trasmetterà al CdA e al Collegio Sindacale una relazione scritta avente ad oggetto le attività svolte nel periodo, le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello, nonché le iniziative già assunte o eventualmente da assumere per rimuovere le riscontrate anomalie, criticità o lacune organizzative, ovvero per curare l'aggiornamento del Modello a fronte di modifiche normative o mutamenti nell'organizzazione o nelle attività della Società.

L'OdV potrà inoltre effettuare con i suddetti organi incontri o riunioni che dovranno essere appositamente verbalizzati, anche in forma riassuntiva.

L'OdV potrà comunque essere convocato in qualsiasi momento dagli organi sopra indicati o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello ed a situazione specifiche.

Inoltre, l'OdV metterà a disposizione dei soci le relazioni dallo stesso predisposte, i verbali delle riunioni con gli organi societari e le comunicazioni/richieste/informazioni trasmesse o ricevute.

3.3. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, co. 2, lett. d) del Decreto richiede che il Modello debba «*prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli*». La previsione di un sistema strutturato di flussi informativi nei confronti dell'OdV costituisce uno strumento fondamentale per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello, nonché per l'eventuale accertamento *ex post* delle cause che hanno reso possibile la realizzazione dei reati previsti nel Decreto. Pertanto, a tal fine, i Destinatari dovranno segnalare all'OdV le presunte violazioni alle prescrizioni contenuto nel Modello e rispettare gli obblighi di informativa.

3.3.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

Dovranno essere portate tempestivamente a conoscenza dell'OdV tutte le notizie relative alla possibile commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Società o a comportamenti non in linea con le regole di condotta previste nel presente Modello.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- le informazioni riguardano in genere tutti i fatti, atti, eventi ed omissioni aventi rilevanza in relazione alla commissione dei reati di cui al Decreto, nonché le anomalie o irregolarità riscontrate rispetto a quanto previsto nel presente Modello;
- le segnalazioni all'OdV potranno essere in forma scritta, anche anonima (*whistle blowing*) ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e verranno raccolte, analizzate e conservate dall'OdV;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
- l'OdV dovrà in ogni caso garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

3.3.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dalla magistratura, da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità (es. AGCOM), dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti la Società per i reati di cui al Decreto;
- le verifiche o le ispezioni in corso e/o effettuate dalle Autorità pubbliche di vigilanza (es. AGCOM);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti e/o dai collaboratori non subordinati della Società in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- la struttura organizzativa della Società, l'articolazione dei poteri con il sistema delle deleghe e procure adottato dalla Società ed ogni loro successiva modifica;
- le osservazioni formulate in ordine alla bozza di bilancio da parte della Società di Revisione, prima della sua approvazione definitiva;
- i prospetti riepilogativi relativi agli incarichi affidati alla Società a seguito di gare nazionali o internazionali o a trattativa privata;
- l'elenco delle donazioni effettuate e delle rendicontazioni pervenute nel corso di ogni trimestre;
- le eventuali transazioni effettuate all'estero.

4. MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Dal momento che i flussi finanziari rappresentano un'area particolarmente delicata, vengono adottate procedure volte alla individuazione ed alla gestione delle risorse finanziarie, idonee ad impedire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

In tale ambito, al fine di monitorare i flussi in entrata ed in uscita inerenti la propria operatività, la Società individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati previsti nel Decreto.

In particolare, la Società garantisce l'osservanza delle seguenti regole:

- non deve esserci identità soggettiva tra chi assume o attua le decisioni, chi è tenuto a dare evidenza contabile delle stesse e chi è tenuto ad effettuare sulle stesse i controlli previsti dalla legge;
- devono essere stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti con le competenze gestionali e con le responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- le operazioni che comportano l'utilizzazione di risorse economiche e/o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere, anche in ottemperanza ai principi generali sopra richiamati, documentate, registrate correttamente e verificabili;
- l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità; in caso di operazioni ordinarie, entro i limiti quantitativi indicati, la motivazione può essere limitata al riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione, mentre nelle operazioni straordinarie o eccedenti i limiti quantitativi, la motivazione deve essere analitica.

Le modalità di gestione e di controllo dei flussi finanziari, così come ora descritti, potranno essere integrati/modificati/aggiornati, anche su iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, attraverso l'emanazione di direttive da parte del CdA, specificamente finalizzate al rispetto delle norme del Decreto ed alla prevenzione dei reati in esso previsti.

5. FORMAZIONE ED INFORMATIVA

5.1. Formazione del personale

Ai fini della corretta applicazione delle regole speciali di condotta di cui alla Parte Speciale del presente Modello, il CdA, anche attraverso i procuratori speciali (ciascuno nell'ambito dei poteri rispettivamente conferiti) e/o i soggetti specificamente incaricati, si occupa di garantire che tutto il personale aziendale (dipendenti, dirigenti, collaboratori, consulenti, etc.), per quanto di specifica spettanza, sia periodicamente informato e formato sui principali contenuti e modalità operative necessarie a garantire, nell'esercizio delle attività rispettivamente svolte a diverso titolo nell'interesse della Società, l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello ed il rispetto della legalità.

La informazione del personale sarà curata in stretta cooperazione con l'OdV, attraverso le seguenti azioni comunicative:

- inserimento, a fini consultivi, del Modello e del Codice Etico di Gruppo nella rete *intranet* aziendale accessibile a tutto il personale;
- inserimento di un corso *on-line* nella rete *intranet* aziendale accessibile a tutto il personale sui contenuti del Modello e del Codice Etico di gruppo;

La formazione del personale sarà gestita dall'Area Formazione in stretta cooperazione con l'OdV e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

A. Personale direttivo e/o con funzioni di rappresentanza della Società:

- seminario iniziale (all'adozione del presente Modello);
- incontri periodici di formazione con cadenza (almeno) annuale;
- accesso all'area *intranet* dedicata ed aggiornata;
- note informative interne, anche attraverso *email* dedicate di aggiornamento.

B. Altro personale:

- seminario iniziale;
- incontri periodici di formazione con cadenza (almeno) annuale;
- accesso a *intranet*;
- note informative interne, anche attraverso *email* di aggiornamento.

5.2. Informativa a collaboratori e partner

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza, per quanto di propria spettanza, delle regole contenute nel presente Modello e dei principi espressi dal Codice Etico di gruppo anche a soggetti esterni alla Società, in particolare a partner commerciali e finanziari, consulenti e collaboratori a vario titolo, attraverso:

- i. la comunicazione a detti soggetti di una informativa sulla esistenza di tali documenti, con invito a prendere visione degli stessi, così come pubblicati per estratto sul sito internet della Società;
- ii. l'inserimento nei contratti sottoscritti dalla Società di apposite clausole contrattuali che vincolino i terzi a rispettare e far rispettare, per quanto di propria spettanza, le predette procedure, regole e protocolli, pena l'applicazione nei loro confronti di sanzioni disciplinari (diminuzione di compensi, penali, etc.) compresa, nei casi di maggiore gravità, la risoluzione del contratto.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1. Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, co. 2, lett. e), e 7, co. 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo se introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

In particolare, tenuto conto anche delle indicazioni offerte dalle Linee Guida di Confindustria (aggiornate al 2014), nonché di quanto già affermato a livello giurisprudenziale (cfr. Trib. Napoli, 26.06.2007), il presente sistema disciplinare si ispira ai principi generali di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e):

a) specificità di illeciti e sanzioni

Costituisce illecito disciplinare, a seconda della qualifica societaria e/o della posizione e/o delle competenze nella società del soggetto, e a prescindere dalla rilevanza penale del fatto, la violazione delle regole di condotta indicate nel Codice Etico di Gruppo (come ivi indicato al punto 3.5) e/o nel presente Modello e in particolare:

- l'inosservanza dei protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire ovvero alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- l'inosservanza delle procedure aziendali e delle regole previste nel presente Modello in tema di donazioni, omaggi e liberalità;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- la falsificazione della documentazione delle operazioni compiute nelle ispezioni;
- la distruzione, l'occultamento e/o l'alterazione della documentazione aziendale;
- la falsificazione delle relazioni e/o informazioni trasmesse all'OdV;
- l'ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'OdV;
- la violazione di obblighi di documentazione e tracciabilità delle operazioni;
- l'inosservanza da parte dei soggetti apicali degli obblighi di direzione e/o vigilanza che abbiano reso possibile la realizzazione di reati da parte dei sottoposti;
- l'abbandono, senza giustificato motivo, del posto di lavoro da parte del personale a cui siano state specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo;
- la mancata documentazione, anche in forma riassuntiva, delle operazioni e dei risultati dei controlli effettuati in azienda;
- l'omessa documentazione delle operazioni compiute in occasione di ispezioni di autorità pubbliche (es. INPS, Ispettorato del lavoro, AGCOM, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, etc.);
- l'omessa archiviazione di copia dei documenti ufficiali diretti (tramite legali esterni o periti di parte) a Giudici, a membri del Collegio Arbitrale o a Periti d'ufficio chiamati a giudicare sul contenzioso di interesse della Società;

- la mancata preventiva trasmissione all'OdV della bozza di bilancio, prima della sua approvazione definitiva da parte del CdA;
- l'emissione di fattura e/o nota di credito senza l'indicazione in modo completo e comprensibile dei prodotti e servizi resi e di ogni altro dato obbligatorio;
- la pattuizione con i consulenti di onorari oltre i normali standard di mercato e senza giustificato motivo e/o relativa documentazione;
- l'effettuazione e/o ricezione di pagamenti in contanti per conto della Società oltre i limiti consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente;
- l'effettuazione di pagamenti a favore della P.A., enti governativi, soggetti correlati, funzionari pubblici, senza apposita documentazione attestante il tipo di operazione compiuta e senza relativa archiviazione;
- l'effettuazione e/o ricezione di pagamenti su conti bancari aperti all'estero tramite intermediari stranieri senza giustificato motivo e/o relativa documentazione;
- l'accesso alla rete informatica aziendale senza autorizzazione e relativi codici di accesso;
- l'assenza ingiustificata a corsi di formazione o aggiornamento relativi alla prevenzione dei reati;
- la mancata osservanza delle disposizioni aziendali in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- la mancata osservanza degli obblighi derivanti, secondo le proprie attribuzioni e competenze, dalla normativa applicabile, tempo per tempo vigente, in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

b) proporzionalità e adeguatezza tra illecito e sanzioni

Ai fini della determinazione/commisurazione delle sanzioni, in rapporto ad ogni singolo illecito disciplinare, si considerano i seguenti fattori:

- 1) se la violazione è commessa mediante azione od omissione;
- 2) se la violazione è dolosa o colposa e, rispettivamente, quale sia l'intensità del dolo o il grado della colpa;
- 3) se la violazione riguarda procedure aziendali e/o regole previste nel presente Modello in tema di donazioni (con particolare riguardo a quelle stabilite nella Parte Speciale, punto III);
- 4) il comportamento pregresso (la condotta tenuta in precedenza nell'azienda, in particolare se l'interessato è stato già sottoposto ad altre sanzioni disciplinari e l'eventuale reiterazione della violazione del medesimo tipo o di tipo analogo);
- 5) il comportamento successivo (se vi sia stata collaborazione, anche ai fini di eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall'illecito in capo alla Società, l'ammissione delle proprie responsabilità e la sincera resipiscenza da parte dell'interessato);
- 6) la posizione del soggetto rispetto alla società (organo societario, apicale, sottoposto all'altrui direzione e vigilanza, terzo);
- 7) gli effetti sul rapporto fiduciario con la Società;
- 8) il grado di prossimità con uno dei reati-presupposto previsti nel d.lgs. 231/2001;
- 9) tutte le altre circostanze del caso concreto (modalità, tempi, rilevanza della violazione in rapporto all'attività societaria, etc.);

c) applicabilità a tutti (organi societari, soggetti apicali, sottoposti e terzi)

Sono soggetti al sistema disciplinare di cui al presente Modello i membri del CdA e del Collegio Sindacale, l'Organismo di vigilanza, i soci, i lavoratori dipendenti, i collaboratori non subordinati e

tutti i terzi (clienti, fornitori, consulenti, appaltatori, società di revisione, etc.) che, a qualsiasi titolo, abbiano rapporti con la Società, nell'ambito dei rapporti stessi.

d) tempestività e immediatezza delle sanzioni, contestazione (per iscritto, salvo ammonimento verbale) all'interessato e garanzia dei diritti di difesa e del contraddittorio

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente sistema disciplinare tiene conto della particolarità e dello *status* del soggetto nei cui confronti si procede.

In particolare:

- nei confronti dei membri del CdA e del Collegio Sindacale e dei soci l'esercizio del potere disciplinare spetta all'assemblea dei soci;
- nei confronti dell'OdV e di eventuali dirigenti o procuratori speciali, nonché di sottoposti (lavoratori dipendenti, collaboratori non subordinati, etc.) e terzi, l'esercizio del potere disciplinare spetta al CdA;

Salvo non si tratti di violazione allo stesso contestata, l'OdV deve essere sempre coinvolto nel procedimento disciplinare, mediante l'esercizio di poteri di iniziativa e di consulenza sull'illecito e sulle sanzioni proposte secondo le modalità previste nel proprio regolamento.

e) pubblicità e trasparenza

Del presente sistema disciplinare viene data pubblicità attraverso l'affissione in luoghi accessibili a tutti presso la sede della società e viene garantita la presa visione ed accettazione: da parte degli organi societari, mediante l'approvazione del presente Modello organizzativo; da parte dei terzi, mediante apposite clausole contrattuali.

6.2. Sanzioni nei confronti dei dipendenti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza (dirigenti o dipendenti, procuratori o delegati di funzione)

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento imposte dal presente Modello ad opera di lavoratori dipendenti della Società costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ex art. 2104 c.c., nonché illecito disciplinare.

L'adozione da parte di un dipendente della Società di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo di eseguire con la massima diligenza, attenendosi alle direttive della Società, i compiti loro affidati.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse verranno applicate dall'AD nel rispetto di quanto previsto dal sistema disciplinare aziendale e delle procedure previste dal CCNL applicabile.

Esse possono essere distinte in provvedimenti disciplinari **conservativi** (richiamo verbale o scritto, ammonizione scritta, multa, sospensione della carica o dalla retribuzione per non più di dieci giorni, trasferimento, adibizione ad altra funzione senza demansionamento) e provvedimenti disciplinari **risolutivi** (licenziamento con o senza preavviso) e vengono applicate sulla base del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra i comportamenti dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, si prevede che:

- 1)** incorre nei **provvedimenti disciplinari conservativi** colui che violi le procedure interne o tenga un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello (ad es., che non

osservi le procedure prescritte, ometta di fornire all'OdV le informazioni previste, ometta di svolgere controlli o segnalazioni al proprio superiore gerarchico o all'OdV, ecc.), dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non esecuzione degli ordini impartiti dalla Società sia in forma scritta che verbale. In particolare, si applica:

- **il biasimo verbale**, nei casi delle violazioni più lievi alle prescrizioni del Modello Organizzativo;
- **il biasimo scritto**, nei casi di violazioni meno lievi di quelle sanzionabili con il biasimo verbale, ma meno gravi di quelle per le quali sia prevista la multa o anche nel caso in cui per la terza volta si debba procedere ad un biasimo verbale;
- **revoca della procura (ove si tratti di procuratori) o della delega di funzioni (ove si tratti di delegati ex art. 16, d.lgs. 81/2008)**
- **la multa** in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione, nel caso di violazioni alle prescrizioni del Modello Organizzativo che denotino negligenza da parte del Dipendente nell'esecuzione del lavoro affidatogli e siano meno gravi di quelle per cui sia prevista la sospensione dalla retribuzione, o anche nel caso in cui per la terza volta si debba procedere ad un biasimo scritto;
- **la sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10**, nel caso di violazioni alle prescrizioni del Modello Organizzativo che, pur non essendo così gravi da comportare l'applicazione del licenziamento disciplinare senza preavviso o del licenziamento nelle forme previste dalla legge:
 - a) oltre a denotare negligenza nell'esecuzione del lavoro affidato, arrechino, anche potenzialmente, danno alla Società od al Gruppo cui essa appartiene;
 - b) costituiscano recidiva, per oltre la terza volta nell'anno solare, in violazioni per cui sia prevista la multa e non sia prevista l'applicazione del licenziamento.

2) incorre **nei provvedimenti disciplinari risolutivi** (licenziamento con o senza preavviso) colui che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio", un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una grave infrazione alla disciplina o alla diligenza nel lavoro ed un atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore;
- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio", un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un atto che provoca alla Società grave nocimento morale o materiale e che non consente la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea;
- violi il segreto aziendale;
- commetta più violazioni per cui sia prevista la sospensione dalla retribuzione e dal servizio.

6.3. Sanzioni nei confronti dei membri del Consiglio di amministrazione o del Collegio Sindacale, dell'Organismo di vigilanza, degli Amministratori Delegati e dei soci

Salvo l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 2392 c.c., in caso di violazione del Modello da parte di membri del CdA o del Collegio Sindacale, l'assemblea dei soci potrà applicare, su eventuale iniziativa e previa consultazione dell'OdV, a seconda della gravità dell'illecito (così

come risultante sulla base dei criteri indicati al successivo punto b), le seguenti sanzioni disciplinari:

- **richiamo formale o scritto;**
- **revoca di incarichi e/o deleghe e/o procure;**
- **diminuzione della retribuzione o dei compensi;**
- **decadenza o sospensione dalla carica** per sopravvenuta mancanza dei requisiti di onorabilità e/o professionalità;
- **revoca per giusta causa** ex art. 2383, comma 3, c.c.

In caso di violazione del Modello da parte dell'OdV o degli Amministratori Delegati, il CdA potrà applicare, su eventuale iniziativa e previa consultazione dell'OdV, a seconda della gravità dell'illecito (così come risultante sulla base dei criteri indicati al successivo punto b), le seguenti sanzioni disciplinari:

- **richiamo formale o scritto;**
- **diminuzione del compenso annuale;**
- **decadenza o sospensione dalla carica** (o anche solo revoca della delega per gli Amministratori Delegati) per sopravvenuta mancanza dei requisiti di onorabilità e/o professionalità.

Salvo l'eventuale esercizio di un'azione risarcitoria per i danni subiti, in caso di violazione del presente Modello da parte dei soci, l'assemblea potrà applicare, su eventuale iniziativa e previa consultazione dell'OdV, a seconda della gravità dell'illecito (così come risultante sulla base dei criteri indicati al successivo punto b), le seguenti sanzioni disciplinari, cui i soci sono vincolati per effetto dell'approvazione del presente modello organizzativo:

- **richiamo formale o scritto;**
- **sanzioni pecuniarie** commisurate sulla base del valore nominale delle quote sociali;
- **l'esclusione del socio nel caso previsto dall'art. 2344 c.c.**, ovvero per giusta causa quando la Società è stata sottoposta per due volte nel corso degli ultimi sette anni alla sanzione dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività e nella sentenza in cui è stata disposta la sanzione è risultata accertata la responsabilità del socio in ordine alla commissione del reato presupposto.

6.4. Sanzioni nei confronti dei terzi (clienti, fornitori, consulenti, società di revisione, etc.)

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori non subordinati o dai partner commerciali della Società in contrasto con le regole di condotta indicate nel presente Modello, tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di collaborazione, l'applicazione di eventuali penali previamente pattuite ex art. 1382 c.c. o, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del maggior danno qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice competente delle misure previste dal d.lgs. 231/2001.

7. VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello è soggetto a due tipi di verifiche:

- verifiche sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in aree di attività “a rischio”;
- verifiche delle procedure: periodicamente dovrà essere verificato l’effettivo funzionamento del Modello con le modalità stabilite dall’Organismo di Vigilanza e dovrà essere intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell’anno, delle azioni intraprese dall’OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

All’esito delle verifiche periodiche dovrà essere stipulato un rapporto da sottoporre all’AU, che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

....*omissis*